



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(art. 40, comma 3 sexies, D.Lgs 165/2001, C.M. n. 25 del 19/07/2012 del MEF- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato)

ALLEGATA ALL'ATTO UNILATERALE – ART.40,COMMA 3 TER, D.LGS.N. 165/01
CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
DEL PERSONALE COMPARTO SCUOLA

Modulo 1 – Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto dell'ATTO ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Modulo 2

Illustrazione dell'articolato dell'ATTO

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale–modalità di utilizzo delle risorse accessorie-risultati attesi–altre informazioni utili)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA (Modulo 1 – Scheda 1.1)

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	22 Novembre 2019
Periodo temporale di vigenza	Atto unilaterale provvisorio dell'Amministrazione ai sensi dell'art.40,comma 3 ter, D.Lgs.n. 165/01. Al massimo fino al 31 dicembre 2022.
Soggetti destinatari	Personale scolastico di tutte le istituzioni scolastiche della PUGLIA
Materie trattate dall'atto unilaterale (descrizione sintetica)	a) Procedure per l'individuazione degli aventi titolo alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio; b) tempi e modalità di presentazione delle domande e



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

		relativa compilazione delle graduatorie; c) modalità di concessione e fruizione dei permessi e relativa certificazione dei medesimi
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	In data 25 novembre 2019 è stata acquisita agli atti come da protocollo, la relazione tecnico-finanziaria dell'Ufficio I - USR Puglia - redatta secondo lo schema previsto dalla C.M. n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? Nessun rilievo
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009. “Parte non pertinente allo specifico atto illustrato”
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009. “Parte non pertinente allo specifico atto illustrato”
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? “Parte non pertinente allo specifico atto illustrato”
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? “Parte non pertinente allo specifico atto illustrato”
Eventuali osservazioni: Considerato che non si è pervenuto all'accordo delle parti negoziali sulle modifiche da apportare all'Ipotesi di C.I.R. “concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola” per il triennio 2020/2022, in conformità a quanto rilevato dall'UCB in sede di controllo, per non compromettere la regolare fruizione dei permessi, si è reso necessario procedere con Atto unilaterale dell'Amministrazione, in via provvisoria e salvo successivi atti di adesione da parte delle OO.SS. di categoria.		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

RELAZIONE ILLUSTRATIVA (Modulo 2)

Illustrazione dell'articolato dell'Atto

Come esplicitato nelle premesse dell'Atto, ci sono stati più tentativi esperiti da parte di questo Ufficio per raggiungere un'intesa con le Organizzazioni sindacali.

In data 14 novembre 2018 è stata sottoscritta una prima Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale (C.I.R.) “concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola, trasmessa all'Ufficio Centrale per il Bilancio presso il MIUR ai sensi dell'art.40 bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/01.

L'UCB, con Osservazione n. 126 del 20 dicembre 2018, ha restituito, non vistata, l'Ipotesi di C.I.R., ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.n. 123/11.

In data 6 febbraio 2019 è stata sottoscritta una seconda Ipotesi di C.I.R. “concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola” trasmessa all'Ufficio Centrale per il Bilancio presso il MIUR ai sensi dell'art.40 bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/01.

L'UCB, con Osservazione n. 22 del 28 febbraio 2019, ha restituito, non vistata, l'Ipotesi di C.I.R., ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.n. 123/11.

In data 14 maggio 2019 è stata sottoscritta una terza Ipotesi di C.I.R. “concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola” per il triennio 2020-2022, trasmessa all'Ufficio Centrale per il Bilancio presso il MIUR ai sensi dell'art.40 bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/01.

L'UCB, con Osservazione n. 121 del 22 agosto 2018, ha restituito, non vistata, l'Ipotesi di C.I.R., ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.n. 123/11.

Questo Ufficio, nell'intento di raggiungere l'intesa, come concordato con la parte sindacale, ha prodotto le proprie controdeduzioni.

Con nota di riscontro l'Ufficio Centrale per il Bilancio, ha confermato l'Osservazione impeditiva n. 121 del 22 agosto 2018.

Pertanto, si è provveduto a riconvocare le parti negoziali riaprendo la contrattazione con le Organizzazioni sindacali, senza ottenere, comunque, la condivisione delle modifiche apportate all'Ipotesi di CIR in conformità a quanto rilevato dall'UCB.

Per non compromettere la regolare fruizione dei permessi l'Ufficio ha ritenuto necessario provvedere, ai sensi dell'art.40 - comma 3 ter – del D.Lgs.n. 165/01, a disciplinare la materia con atto unilaterale in via provvisoria e salvo successivi atti di adesione da parte delle OO.SS. di categoria.

L'allegato atto unilaterale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio consta di 9 articoli.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

L'articolo 1, concernente il campo di applicazione, la durata e la decorrenza, indica i soggetti destinatari dell'accordo, individuabili nel personale docente, educativo ed ATA in servizio a tempo indeterminato, e in subordine il personale a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche, nonché il personale con contratto annuale per l'insegnamento della religione cattolica.

L'ultimo comma del suddetto articolo stabilisce la validità dell'atto sino alla stipula del successivo contratto negoziale tra le parti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

L'articolo 2 individua le norme generali di fruizione dei permessi per il diritto allo studio. I commi del predetto articolo, si allineano alle disposizioni previste dall'articolo 3, del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, il quale stabilisce, in linea generale, il principio della proporzionalità dei permessi annualmente fruibili – per un massimo pro capite di 150 ore – rispetto alla prestazione lavorativa prevista per l'anno solare di riferimento. Pertanto, i beneficiari incaricati a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale (part-time) e i beneficiari assunti con incarico a tempo determinato hanno diritto ad un numero di ore di permesso proporzionale alla prestazione lavorativa stabilita nel contratto individuale di lavoro, con arrotondamento all'unità oraria superiore. Il predetto criterio di proporzionalità va applicato anche nei confronti del personale con contratto a tempo determinato e orario di servizio inferiore a quello contrattualmente stabilito come obbligatorio, sempre con arrotondamento all'unità oraria superiore. Il contingente di personale ammesso alla fruizione dei permessi non può essere superiore al 3% dell'organico provinciale del personale ATA, educativo e docente, quest'ultimo rapportato ai diversi gradi di istruzione. Il comma 4, infine, indica, che i corsi la cui frequenza può dar titolo a fruire dei permessi sono i corsi universitari o post-universitari (questi ultimi purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute), ovvero i corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, di attestati professionali o di titoli di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico ivi compresi in subordine i corsi ITS. E' inoltre prevista la fruizione dei permessi per il diritto allo studio anche per la partecipazione alle attività di tirocinio, quando queste costituiscono parte integrante del percorso di studi per il quale il permesso è stato chiesto.

L'articolo 3 indica le modalità per la determinazione del contingente; i casi e i criteri per procedere ad eventuali compensazioni; le modalità per informare il personale interessato circa il numero complessivo dei permessi concedibili, distinto per tipologia di personale.

L'articolo 4 riguarda i tempi e le modalità di presentazione delle domande per fruire dei permessi per il diritto allo studio, stabilisce i termini di presentazione delle relative istanze, di norma fissata al 15 novembre di ogni anno ed individua una serie di elementi che il personale interessato dovrà indicare all'atto della richiesta della concessione dei permessi al fine di consentire la verifica della sussistenza del diritto e la predisposizione di apposite graduatorie.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

L'articolo 5 concerne i criteri per la compilazione delle relative graduatorie la cui gestione e cura è demandata agli uffici territorialmente competenti.

L'articolo 6 indica le modalità di concessione e di fruizione dei permessi per il diritto allo studio.

L'articolo 7 ai fini delle verifiche previste dall'articolo 3, comma 6, del D.P.R. 395/1988, stabilisce che la certificazione relativa alla frequenza dei corsi ed al sostenimento dell'esame va presentata al Dirigente Scolastico della sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro 5 giorni. La presentazione della certificazione è comunque obbligatoria prima di un eventuale cambio di sede di servizio. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

L'articolo 8 si occupa delle norme transitorie e finali.

L'articolo 9 infine, individua i termini per eventuali reclami avverso le graduatorie pubblicate e tempi e modalità per eventuali ricorsi dinanzi all'autorità giudiziaria.

Il Dirigente
Esterina Lucia Oliva